



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Marche

L'informa *Consumatori*



*Risposte e soluzioni
ai problemi del cittadino*

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori promosse dalla Regione Marche*

Febbraio 2010

Banche: dal 1° marzo maggiore trasparenza e tutela dei consumatori

Dal prossimo 1° marzo entrerà in vigore la direttiva Ue sui servizi di pagamento, introducendo maggiori forme di tutela per i correntisti. Per l'Adoc si tratta di un grande passo in avanti, ma la tutela del consumatore non è ancora completa. Se, infatti, la riduzione ad un solo giorno lavorativo per l'esecuzione dei bonifici è un intervento positivo richiesto da tempo, le banche italiane sono quelle che, ad oggi, prevedono i tempi più lunghi per i bonifici. E' necessario, quindi, che applichino immediatamente le disposizioni della direttiva Ue, senza aspettare il termine ultimo del 2012. Sarebbe opportuno, inoltre, che ci fosse un'equiparazione dei tempi tra Bancoposta e banche, e che il costo dei bonifici effettuati in via telematica fosse inferiore dell'attuale, dato che per gli Istituti di credito non esistono costi reali.

Positivo anche l'azzeramento dei tempi tra l'accredito dei fondi e la disponibilità delle somme, ogni giorno di differenza rappresenta un margine di guadagno non giustificato da parte delle banche. Per l'Adoc sono positive anche le maggiori tutele previste per chi subisce un furto della carta di credito o la smarrisce: una misura che l'Adoc chiedeva da anni, visto che l'attuale situazione penalizza esclusivamente il cliente che subisce il furto o perde la carta.

Si auspica in tal senso l'applicazione immediata della direttiva Ue, a condizioni anche più favorevoli di quelle previste e realizzabili, soprattutto, con la possibilità di prevedere tutele assicurative che vadano a coprire anche i 150 euro di danno addebitabili al debitore.

Infine l'Adoc giudica positivamente, ma con cautela, l'allargamento della rete degli Istituti di pagamento, dal 1° marzo, possibile anche per gli operatori che dispongono di una rete capillare di distribuzione, che favorirà la crescita della concorrenza soprattutto nel settore dei servizi bancari e parabancari.

Bonifici:
importanti novità
per il consumatore



I requisiti minimi previsti da Bankitalia, però, appaiono troppo blandi, con il rischio di una non onorabilità e non solvibilità da parte dei nuovi Istituti.

Per questo è auspicabile l'innalzamento delle soglie minime d'ingresso, un forte e incisivo controllo da parte della Banca d'Italia e la possibilità di prevedere la stipula, entro tre anni dall'apertura del nuovo Istituto, di un accordo per la conciliazione paritetica con le Associazioni dei consumatori. E ciò, al fine di poter risolvere rapidamente ed economicamente ogni eventuale controversia, alla stregua di quanto avviene ora con molti Istituti bancari.



Sospensione mutuo verificare il costo effettivo dell'operazione

Ben 187 istituti di credito hanno aderito all'iniziativa inerente alla moratoria che prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi delle rate del mutuo.

L'accordo raggiunto tra l'ABI (Associazione bancaria italiana) e le Associazioni dei consumatori prevede, appunto, la possibilità di inoltrare la domanda di sospensione entro il 31 gennaio del 2011 e sarà accolta solo in presenza di tre requisiti:

- che la famiglia nel 2008 abbia avuto un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro;
- che a partire dal 2009 e fino alla richiesta di sospensione la famiglia abbia dovuto affrontare un lutto, una malattia, la perdita del posto di lavoro o la cassa integrazione;
- che il finanziamento non superi i 150 mila euro a sia servito all'acquisto, la

costruzione, o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Va però evidenziato il fatto, che nonostante la sospensione del pagamento della rata corrisponda ad un notevole aiuto alle famiglie, gli interessi previsti dal contratto di mutuo continueranno a maturare. Pertanto l'Adoc consiglia, prima di inoltrare la richiesta, di verificare quale sia il costo effettivo dell'operazione onde evitare sgradevoli sorprese.



Commissioni di massimo scoperto sui conti correnti

Nonostante la legge 2/2009 ha previsto l'abolizione della commissione di massimo scoperto nei conti correnti senza affidamento, cioè laddove l'utente non abbia sottoscritto con la banca un'apertura di credito legata al proprio conto, le banche hanno aggirato l'ostacolo posto dalla normativa sostituendo le commissioni con altre voci di spesa che si vanno ad aggiungere agli interessi passivi.

Analizzando le clausole contrattuali dei vari istituti bancari si scopre che ci sono istituti bancari che applicano degli addebiti nel caso di scoperto senza affidamento a dir poco assurdi: a partire da 2 euro di "rosso" scatta un addebito di 50 euro prevedendo inoltre una spesa fissa di 33,50 euro per il conteggio degli interessi passivi (13%).

Per quanto riguarda invece chi ha un fido la legge 2/2009 ha regolamentato la commissione di massimo scoperto stabilendo che si applica sul più alto picco di scoperto registrato nel trimestre, ma solo nel caso in cui lo scoperto abbia una durata di almeno 30 giorni consecutivi.

Ad Agosto 2009, inoltre, è stato posto un tetto massimo al nuovo corrispettivo dello 0,50% per trimestre dell'importo totale del fido concesso. Anche in questo caso si è registrato un notevole disagio per i consumatori poiché, nonostante le buone intenzioni della normativa in questione, gli istituti bancari hanno comunque applicato dei costi di commissione maggiorati.

Più controlli sui crediti al consumo

Da uno studio effettuato dalla Commissione Finanze della Camera è emerso che, per quanto concerne la disciplina sul credito al consumo, vi è scarsa tutela per i consumatori con rischi di frode e mancato rispetto della privacy, costi troppo elevati, poca trasparenza e mancanza di vigilanza sugli operatori del settore.

In particolare, la Commissione denuncia la scarsa trasparenza nei rapporti tra consumatori ed erogatori del credito e intermediari che spesso pongono in essere delle vere e proprie pratiche commerciali scorrette.

Il costo medio del credito è tra i più cari d'Europa, soprattutto se si analizzano le carte revolving i cui oneri raggiungono anche il 19% con casi in cui gli interessi annui effettivi praticati ai clienti per il credito concesso in relazione all'utilizzo hanno raggiunto livelli anche superiori al 50%....incredibile solo a dirlo!

I più esosi risultano essere gli intermediari non bancari che offrono tassi medi pari a circa il 14,4% per importi inferiori ai 5 mila euro e di circa l'11% per importi superiori.

Tassa sui ricorsi

Contributo unificato per opporsi alle multe stradali

La finanziaria 2010 ha introdotto il contributo unificato ovvero la tassa sui ricorsi contro le multe stradali, abolendo l'esenzione prevista fino al 31 dicembre 2009; alle opposizioni contro le sanzioni amministrative che erano esenti dal pagamento, ora si applicano le tariffe già in vigore dal 2005 per le altre cause di valore determinato, più un importo fisso di 8 euro.



Ricorrere contro le multe stradali costa 38 euro

Il contributo stabilito per fasce è di 30 euro per le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada inferiori a 1100 euro (praticamente tutte) a cui va aggiunto l'importo fisso di 8 euro, arrivando a 38 euro.

Tale somma corrisponde esattamente alla multa per infrazioni non particolarmente gravi e questo non è casuale poiché si spera, grazie all'introduzione di questa nuova tassa, di scoraggiare i cittadini ed in ultima battuta diminuire il contenzioso.

Tuttavia, nel caso di vittoria, a chi ottiene ragione la sentenza riconosce anche il rimborso delle spese di giustizia, dunque il recupero del contributo; la somma non viene, però, restituita dagli uffici giudiziari, ma da chi perde la causa.

Indicazioni sulle certificazioni dell'acquisto dei medicinali

Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base per detrarre dall'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate. Inoltre saranno ritenuti validi gli scontrini che presenteranno le dizioni farmaco o medicinali abbreviate. È sufficiente che sia specificato medicinali da banco con l'abbreviazione otc o senza obbligo di prescrizione con l'abbreviazione sop. Anche la dicitura omeopatico può sostituire quella di farmaco o medicinale poiché il decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 ha

riconosciuto la natura di medicinale a questi prodotti. La cosa fondamentale, però, è che lo scontrino presenti il codice fiscale del contribuente che intende portare in detrazione o deduzione le spese sanitarie.

Le persone fisiche possono detrarre il 19% delle spese sanitarie dall'Irpef lorda oppure possono dedurle dal reddito complessivo prima di calcolare l'imposta.

Non sarà ritenuta valida, ai fini degli sgravi fiscali, alcun'altra documentazione aggiuntiva o sostitutiva.

Canone Tv scadenze e criteri di pagamento

Scadenza

1 Febbraio 2010

Importo Dovuto

109 euro (l'importo è salito di 1,5 euro rispetto al 2009) per chiunque detenga uno o più apparecchi idonei alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Esenzione

spetta a tutti i cittadini che sono, dall'inizio, totalmente privi di apparecchi radio televisivi, oppure che abbiano provveduto ad eliminare successivamente tutti gli apparecchi di cui erano in possesso, dandone contestuale comunicazione alla Rai. Nel caso di cessione a terzi degli apparecchi insieme alla comunicazione vanno segnalate le generalità del nuovo possessore; tuttavia, essendo il carattere dell'abbonamento strettamente personale, la cessione non può portare alla sola variazione dell'intestazione dell'abbonamento. Il nuovo possessore deve, quindi, essere intestatario di un proprio abbonamento o sottoscriverne uno nuovo.

I cittadini che vogliono disdire l'abbonamento pur mantenendo il possesso degli apparecchi televisivi, saranno tenuti a chiedere il suggellamento degli apparati al fine di renderli inutilizzabili alla ricezione dei segnali radio e video.

Per disdire l'abbonamento è necessario chiedere il suggellamento dell'apparecchio



Da Ricordare

I nuovi abbonamenti possono essere pagati in qualsiasi momento dell'anno e l'importo verrà calcolato partendo dal momento dell'iscrizione.

Nel caso non si fosse mai pagato il canone e si decidesse di farlo dall'anno in corso, l'agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli e chiedere il pagamento dei canoni pregressi.

La denuncia di occupazione ai fini della Tarsu

Novità sugli obblighi derivanti dalla Tarsu (tassa sui rifiuti). Entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili nel territorio del comune, i cittadini devono presentare la dichiarazione prevista dal Decreto Legislativo 507/1993.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio dell'occupazione. Il comune mette a disposizione i moduli per la denuncia, ma è comunque valida se presentata in carta semplice, purché rispetti tutte le indicazioni stabilite dalla legge. La dichiarazione deve essere firmata da uno degli occupanti o dal rappresentante legale o negoziale; senza la sottoscrizione la dichiarazione è nulla ma può essere sanata, firmando la stessa nel termine stabilito dall'ente competente.

Si può presentare denuncia sia direttamente al comune, che rilascerà ricevuta, o tramite raccomandata, con validità relativa alla data di spedizione.

Per chi ha locali fuori dal perimetro in cui è svolto il servizio di raccolta, la tassa è ridotta fino al 40% rispetto a quella applicata nelle zone in cui il servizio è regolarmente erogato.

Negli anni successivi alla prima dichiarazione, se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate, vale il principio della "conferma tacita"; in caso contrario deve pervenire una denuncia di variazione di degli elementi indicati nella dichiarazione originaria.

La denuncia di cessazione dell'occupazione non deve sottostare alla scadenza del 20 gennaio; il contribuente, che ne dà comunicazione nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, ha diritto allo sgravio per i mesi seguenti, mentre in caso di denuncia tardiva la tassa non è dovuta solamente per le annualità successive. Si consiglia, pertanto, di darne tempestiva comunicazione al comune, anche perché la denuncia di una nuova occupazione non sostituisce la denuncia di cessazione del locale abbandonato.

Come recedere dal contratto d'affitto

Nei contratti di locazione i tempi e i modi di recesso variano a seconda del tipo di contratto stipulato.

La legge 431/98 prevede, per i contratti cosiddetti 4+4, due tipi di recesso del locatore: quello per finita locazione e quello relativo al cosiddetto diniego del rinnovo obbligatorio alla scadenza del primo quadriennio. Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza; il conduttore a


sua volta dovrà rispondere con una raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione. Qualora al locatore non dovesse pervenire risposta da parte del conduttore il contratto si intende scaduto alla data di cessazione della locazione. Se, invece, la comunicazione non viene data né dal locatore, né dal locatario il contratto è da intendersi rinnovato tacitamente. L'articolo 3 comma 2 della legge 431/98 precisa, inoltre, che nella comunicazione del locatore deve essere specificato il motivo su cui si basa la disdetta; in caso contrario la disdetta è nulla.

Ufficiale la nomina di Carlo Pileri presidente Adoc come membro supplente della ECCG

La Commissione europea, con decisione del 17 febbraio 2010, ha nominato Massimiliano Dona componente del Gruppo Consultivo Europeo per i Consumatori (ECCG). Ufficiale è anche la nomina di Carlo Pileri, presidente dell'Adoc, a membro supplente dell'ECCG.

Le nomine ufficiali seguono le designazioni fatte da parte del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (Cncu), confermata dal Governo italiano la scorsa estate.

La funzione dei membri dell'ECCG è quella di "difendere in modo efficace tutta la gamma degli interessi dei consumatori nel rispettivo Stato membro impegnandosi al tempo stesso e a livello costruttivo con altre parti in causa per promuovere questi interessi".



Il presidente nazionale dell'Adoc Carlo Pileri

Va sottolineato, inoltre, che "ciascun membro rappresenta tutte le organizzazioni nel proprio Stato membro e non solo la sua organizzazione. Ogni membro deve quindi fungere da principale punto di collegamento tra la Commissione e le varie organizzazioni con la responsabilità di consultarle e tenerle informate delle evoluzioni pertinenti".



L'informa Consumatori
Risposte e soluzioni ai problemi del cittadino

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori
promosse dalla Regione Marche*

Hanno collaborato:

Matteo Catalani
Luciano Di Matteo
Ergomina Ferrara
Graziano Fioretti
Marina Marozzi